

Procedure in materia di V.I.A. Nuovi adempimenti per gli allevamenti zootecnici

Brescia, 9 giugno 2015

*Impatto odorigeno: emissioni e raccordo
Linee guida con attività zootecniche*

Roberto Esposito, Gabriele Boccasile – Regione Lombardia



Presupposti

Regolamentare perché..?

- territorio fortemente antropizzato: ambiti residenziali – agricoli – industriali spesso prossimi;
- normativa ambientale (VIA, AIA, Autorizzazione rifiuti) richiama alla prevenzione e riduzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico, ivi incluso quello prodotto da ‘odori’;
- mancanza a livello nazionale di strumenti atti a disciplinare la materia (codice civile – art. 844 in merito ai limiti della ‘normale tollerabilità delle immissioni di fumo, calore, rumori...’; codice penale – art. 674 in merito al getto pericoloso di cose);
- crescente sensibilità della popolazione verso la problematica, ma anche forte soggettività e discrezionalità nell’approccio alla stessa;
- evoluzione della normativa tecnica del settore campionamento (UNI EN 13725:2004), modelli di dispersione, nati elettronici...;

Il contesto territoriale

REGIONE LOMBARDIA:


- **Superficie¹: 23863,65 kmq, ca 8% della superfice dell'ITALIA**
- **Abitanti¹: ca 9.700.000, ca 16 % del totale nazionale**
- **Densità¹: ca 407 ab/kmq (422 Campania, 197 ITALIA)**
- **N. aziende AIA: ca 1700, ca 30% del totale nazionale;**

cod.IPPC	attività	Regione	Brescia
6.6 (a)	Allevamento intensivo di pollame	186	66
6.6 (b)	Allevamento intensivo di suini	481	99
6.6 (c)	Allevamento intensivo di scrofe	66	15
	totale	733	180
	totale AIA	1697	390

- **N. aziende RIR: ca 290; ca 25% del totale nazionale**
- **N. aziende soggette ad emissioni in atmosfera (ora AUA): > 30.000**

¹Fonti: ISTAT, 2011

Il contesto ambientale



Il contesto giuridico

Art. 674 del Codice Penale

Getto pericoloso di cose: chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o **molestare persone**, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 Euro.

Art. 844 del Codice Civile

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, **se non superano la normale tollerabilità**, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

In sintesi:

- L'odore è un «inquinante», nel momento in cui viene superato il limite della normale tollerabilità (molestare persone)
- L'adozione di provvedimenti sanzionatori/amministrativi è legittima, anche in assenza di riferimenti normativi, se supportati da una coerente istruttoria tecnica

Il giudice civile

- **T.A.R. Friuli Venezia Giulia Sez. I, Sent., 14-01-2013, n. 2**

- Allevamento avicolo più di 40000 posti pollame: ricorso contro la Regione per il diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a causa delle immissioni di polveri e odori derivanti in particolare dalle fasi di scarico della pollina. **Il ricorso è respinto pur «non risultando provate violazione alle tecniche e normative vigenti» (attuazione delle MTD).** Motivazione: superamento della soglia di accettabilità del parametro ammoniacca fissato dall'EPA (limite giornaliero pari a 100 microgrammi/mc) dimostrato attraverso diverse campagne di misura;
- Insufficiente dell'adozione delle BAT, se «tale conduzione non è stata in grado di evitare le conseguenze derivanti, data la vicinanza delle abitazioni, dalla natura delle emissioni prodotte e dalla idoneità delle stesse ad assumere, in determinati casi, carattere tossico»;
 - «non è più lecito dubitare che un significativo e perdurante scostamento dai limiti EPA possa essere consentito anche in Italia, dove tali limiti non sono stabiliti per legge, perché altrimenti si consentirebbero emissioni tossiche»;
 - applicazione legittima del principio comunitario di precauzione, mirando, **al di là dell'assenza di limiti di legge, a tutelare il diritto della salute.**

Il giudice penale

- **Cass. pen. Sez. III, 26 settembre 2012 n. 37037 - Superamento del « limite di tollerabilità »**

Allevamento avicolo: Gestore condannato perché provocava emissioni di polveri ed effluenti gassosi, provenienti da capannoni destinati all'attività e atti ad offendere e molestare le persone dimoranti nelle vicinanze.

La sentenza afferma che in tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice.

Contesto tecnico

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI (SORGENTI):

- Limiti riferiti alla miscela (ou_E/mc ; ou_E/s) → olfattometria dinamica
UNI EN 13725:2004
- Limiti su specifici composti chimici (es. H_2S , NH_3) → metodi analitici;
- Adozione di specifiche tecniche (sistemi di abbattimento)

MISURA/CONTROLLO

VALUTAZIONE DELLE IMMISSIONI (IMPATTO ODORIGENO AL RICETTORE):

- Modelli previsionali per la stima delle ricadute
- «verifiche in campo» (field inspections, interviste, questionari..)
- Nasi elettronici

VALUTAZIONE PRELIMINARE

Odori - Linee Guida Regione Lombardia

REGIONE LOMBARDIA

Dgr 15 febbraio 2012 – n.IX/3018 (BURL n.8 S.O. del 20 febbraio 2012):
determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose
in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno-

Struttura:

- Linea guida «trasversale»;
- Parte generale + 4 allegati «tecnici»

Obiettivi:

- ✓ Affrontare il problema, proporre dei metodi «oggettivi» per «misurarlo»
- ✓ Fornire agli operatori uno strumento univoco e condiviso per gestire la problematica in modo preventivo e sistematico (criteri, metodiche e procedure)
- ✓ Correlare le prestazioni ambientali richieste alle esigenze del territorio (veicolare la problematica anche nei PGT in fase di pianificazione);

LG Regione Lombardia – Principi generali

Principio

«...la concentrazione di odore che insiste su un'area è influenzata non solo dalla portata emessa ma anche dell'orografia e dalla meteorologica, non è possibile associare un limite ad un'attività senza tener conto di questi fattori»

Approccio

- ✓ **Impianti nuovi:** finalizzato a valutare, già in fase di progettazione, l'impatto odorigeno prodotto dall'attività nel contesto in cui è inserita;
- ✓ **impianti esistenti:** finalizzato ad individuare delle procedure e delle strategia da attuare in caso di conclamate problematiche olfattive che interessano il territorio

Campo di applicazione

- ✓ attività che, durante il loro esercizio, danno luogo ad emissioni odorigene e che sono soggette AIA o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti ;
- ✓ nonché a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui possono derivare emissioni odorigene.

Approccio preventivo (impianti nuovi)

1) *Valutazione preventiva dal parte del Gestore:*


- a) Caratterizzazione dell'emissione (da dati di bibliografia o da esperienze consolidate o da indagini mirate), individuare le fonti di emissioni olfattive, associare a queste fonti una portata d'odore (ouE/s)
- b) Stima dell'entità delle ricadute al suolo in termini di unità olfattometriche attraverso un modello di dispersione (ALLEGATO 1) -> mappe di impatto riportante iso-concentrazioni a 1, 3 e 5 ouE/m³ (picco di odore al 98° percentile).
- c) Caratterizzare le sezioni emissive dell'impianto, individuando la portata di odore (e le eventuali misure necessarie a contenerla) che garantisca i risultati della simulazione;

Procedimento autorizzativo (impianti nuovi)

2) Valutazione dell'Autorità Competente:

- a) Valuta nell'ambito dei procedimenti istruttori lo studio presentato dal Gestore finalizzato alla caratterizzazione delle emissioni
- b) Valutare la compatibilità delle ricadute nel contesto territoriale (presenza recettori) tenendo presente che:
 - all'1 ouE/m³ il 50% delle popolazione percepisce l'odore;
 - 3 ouE/m³ l'85% delle popolazione percepisce l'odore;
 - 5 ouE/m³ il 90-95% delle popolazione percepisce l'odore.
- c) Autorizza (eventualmente) indicando:
 - le necessità o meno di convogliare le emissioni odorigene;
 - L'eventuale necessità di adottare sistemi di abbattimento;
 - I livelli emissivi in termini di portata di odore e le modalità di verifica degli stessi;
 - Le prescrizioni di carattere tecnico-gestionale da adottare da parte del Gestore per garantire il mantenimento nel tempo dei livelli emissivi;

impianti nuovi - esempio



all'1 ou_E/m^3 il 50% della popolazione percepisce l'odore;

3 ou_E/m^3 l'85% della popolazione percepisce l'odore;

5 ou_E/m^3 il 90-95% della popolazione percepisce l'odore.

Se presso un dato recettore il 98° percentile delle concentrazioni orarie è 1 ou_E/m^3 , la concentrazione di picco di odore simulata al suolo è inferiore a 1 ou_E/m^3 per il 98% delle ore nell'anno considerato

Problematiche da superare

➤ **CULTURALI:**

- *Approccio preventivo alla materia;*
- *numero sufficiente di operatori specializzati a supporto degli operatori (privati e pubblici) nell'attività di predisposizione e valutazione degli studi;*

➤ **TECNICHE:**

- *Margine di discrezionalità: criteri di accettabilità sono un metodo, non limiti*
- *i modelli sono «rappresentazioni» della realtà;*
- *devono essere alimentati con dati affidabili -> creare una banca dati con i fattori di emissione dei singoli processi al fine di avere gli stessi riferimenti in fase di progettazione;*
- *Verificare la possibilità di approcci semplificati per attività poste in aree di semplice caratterizzazione e con cicli produttivi standardizzati (es. Fanghi da impianti trattamento acque, zootecnica...)*

Linee guida settore Zootecnico

Approccio più specifico e semplificato

- *Minimizzazione utilizzo dei modelli di ricaduta (carenza dati emissivi, difficoltà misura delle emissioni), limitandolo ai casi più complessi;*
 - *VIA per nuove attività;*
 - *Attività con conclamati problemi di molestie olfattive;*
- *Individuazione di «buone pratiche» agricole in funzione de:*
 - *fasi dell'attività (Stabulazione degli animali; stoccaggio, trattamento e distribuzione degli effluenti);*
 - *Strutture nuove o esistenti;*
 - *Misure prestazionali delle «pratiche» agricole.*
 - *Bref in fase di revisione, contempla gli «odori»*